

Conversione DL Sostegni: esonero IMU e altre novità

È approvata in Gazzetta Ufficiale la [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#) di conversione del DL 41/2021. Dopo l'analisi delle disposizioni relative al modo sportivo (vedi Arsea [Comunica n. 53](#) del 21/05/2021) analizziamo le ulteriori novità di interesse per il mondo associativo.

1. Contributo a fondo perduto non pignorabile (Art. 01, comma 5-bis)

Il provvedimento introduce il principio della non pignorabilità da parte di eventuali creditori del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del DL. 41/2021 (Decreto Sostegni).

2. Esonero canone RAI per gli Enti del Terzo Settore (Art 6, comma 5)

La nuova disposizione introduce l'esonero, per l'anno 2021, del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI) di cui al regio decreto-legge 246/1938.

L'esonero è previsto per le strutture ricettive e di somministrazione di e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus iscritte nei relativi albi e registri).

Nel caso in cui il canone di tale abbonamento sia stato già pagato viene istituito un credito d'imposta pari al 100% del canone versato che potrà essere utilizzato in compensazione su versamenti erariali. L'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento dovrà istituire i codici tributo per l'utilizzo del credito spettante. Tale credito non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Tale agevolazione non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte esclusivamente al registro tenuto dal CONI.

3. Esonero prima rata IMU 2021 (Art. 6- sexies)

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 viene previsto l'esonero dal versamento della prima rata IMU 2021, in scadenza il prossimo 16 giugno, per tutti quei soggetti, anche associativi, per i quali ricorrono le condizioni per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto stesso.

Le condizioni poste per poter beneficiare dall'esonero dal versamento della prima rata IMU sono:

-essere soggetto obbligato al versamento dell'IMU: ossia essere possessore di immobili, intendendo per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;

-essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

-essere titolari di P.IVA;

-aver avuto un volume di ricavi commerciali inferiore a 10milioni di euro nell'esercizio 2019 o 2018/2019;

-aver subito un calo di almeno il 30% dei ricavi commerciali medi mensili dell'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019. I ricavi commerciali da considerare per il calcolo sono quelli imponibili ai fini IRES.

A questi requisiti viene poi aggiunto anche quello secondo cui l'esonero si applica ai soggetti passivi dell'imposta che siano anche gestori delle attività realizzate nell'immobile.

4.Voucher spettacoli dal vivo (Art. 36 comma 4-bis e 4-ter)

I commi 4-bis e 4-ter modificano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. In particolare, il comma 4-bis estende da 18 a 36 mesi il periodo di utilizzabilità del voucher, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, (eventualmente) emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente.

Stabilisce, inoltre, uno specifico termine di validità di 36 mesi per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da Covid19, già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023. Il comma 4-ter estende il periodo di applicazione delle misure relative al rimborso dei biglietti per spettacoli dal vivo fino al 31 luglio 2021, data di conclusione dello stato di emergenza sanitaria ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

Arsea Comunica n. 54 del 27/05/2021

Lo staff di Arsea